

Roma, 14 dicembre 2021

Circolare n. 315/2021

Oggetto: Notizie in breve.

Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Settore portuale - In attuazione del decreto *sicurezza infrastrutture e trasporti* (DL n. 121/2021) è stato pubblicato sul sito del MIMS (www.mit.gov.it) il decreto che assegna i ristori a favore delle imprese del settore portuale per le ridotte prestazioni rese dalle stesse conseguenti alla riduzione dei volumi di traffico dall'1 gennaio al 31 luglio 2021, rispetto all'analogo periodo del 2019; in particolare sono destinatarie del beneficio le imprese titolari di concessioni demaniali che svolgono attività direttamente connesse ai traffici portuali (ex art. 36 codice della navigazione), le imprese autorizzate a svolgere operazioni portuali (artt. 16 e 18 della legge n. 84/94) nonché le imprese concessionarie per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri che hanno subito danni dall'epidemia Covid-19. Le domande di accesso alle risorse devono essere presentate entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del decreto (ossia entro il 19 dicembre 2021) esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata dq.tm@pec.mit.gov.it – DM n. 468 del 25.11.2021.

Lavoro – Salute e sicurezza luoghi di lavoro - A seguito delle modifiche apportate dal decreto Fiscale (DL n. 146/2021) al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.lgvo n. 81/2008), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro è tornato sull'argomento anticipando, in attesa della conversione in legge del citato decreto, le questioni di maggiore rilevanza relative alle violazioni che comportano la sanzione a carico dell'azienda della sospensione dell'attività - Circolare INL n. 4 del 9.12.2021.

Fabio Marrocco
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [286/2021](#), [275/2021](#) e [238/2021](#)
Allegati due
Lc/lc*



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

VISTI gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

VISTA la comunicazione “*Temporary framework for State aid measures to support economy in the current COVID-19 outbreak-COM 2020/C 91 I/01*”, di seguito “*Quadro Temporaneo*”;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e, in particolare, gli articoli 16 e 18;

VISTO l'articolo 36 del Regio decreto 30 marzo 1942, n.327;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO, in particolare, l'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 e successivamente modificato dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge n.156 del 9 novembre 2021;

VISTO, in particolare, l'articolo 4 comma 5, lett. d) del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il quale prevede che “*d) dopo il comma 10-quinquies è aggiunto il seguente: “10-sexies. Le eventuali risorse residue di cui alla lettera a) del comma 7, non assegnate con il decreto di cui al comma 8, sono destinate alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché alle imprese concessionarie per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, a titolo di indennizzo per le ridotte prestazioni rese da dette società conseguenti alla riduzione dei volumi di traffico dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021, rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019. Le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione*”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2021 con il

decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;

CONSIDERATO che il comma 5 lett. d), ultimo alinea, del citato articolo 4 del decreto-legge n. 121 del 2021 rinvia ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la definizione delle modalità attuative per il riconoscimento dell'indennizzo per le ridotte prestazioni rese dalle imprese titolari di concessioni demaniali di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché alle imprese concessionarie per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri conseguenti alla riduzione dei volumi di traffico dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021, rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019;

CONSIDERATO che risultano risorse residue, di cui alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 199 del decreto-legge n. 34 del 2020 citato, non assegnate con il decreto di cui al comma 8 per € 22.414.877,05 sul bilancio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, appostate sul capitolo 1802, pg.3;

CONSIDERATO che il “Quadro Temporaneo” non sostituisce, ma integra gli altri strumenti di intervento pubblico consentiti in via ordinaria sulla base delle norme già vigenti sugli aiuti di Stato;

VISTA la notifica effettuata alla Commissione europea in data 25 novembre 2021 da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DECRETA

Articolo 1

(Soggetti beneficiari e modalità di presentazione della domanda)

1. Possono presentare domanda di accesso alle risorse residue, di cui al Fondo istituito all'articolo 199, comma 7 del decreto legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il riconoscimento dell'indennizzo per ridotte prestazioni rese conseguenti alla riduzione dei volumi di traffico nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 luglio 2021, rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019, le imprese titolari di concessioni demaniali di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, che svolgono attività direttamente connesse ai traffici portuali, le imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché le imprese concessionarie per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, che hanno subito danni derivanti dall'insorgenza dell'epidemia da Covid-19, come previsto dall'articolo 4 comma 5, lett. d) del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale www.mit.gov.it alla Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata dg.tm@pec.mit.gov.it.

Articolo 2

(Compensazione danni)

1. Ai fini del presente decreto, l'indennizzo per le ridotte prestazioni per danno subito a causa dell'insorgenza dell'epidemia da Covid-19 è determinato tenendo conto dei minori ricavi conseguenti alle ridotte prestazioni, rese a causa della riduzione dei volumi di traffico nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 luglio 2021 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019.
2. La richiesta di contributo può essere presentata anche per periodi limitati rispetto all'arco temporale previsto o per periodi non continuativi, purché comunque compresi tra il 1° gennaio 2021 e il 31 luglio 2021.
3. La riduzione dei ricavi, di cui al comma 1, deve essere riferita alla riduzione dei ricavi lordi conseguente alle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da Covid-19, tenendo anche conto:
 - a) dei costi cessanti connessi alla riduzione delle prestazioni;
 - b) dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
 - c) dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza, quali, a titolo esemplificativo, igienizzazione e sanificazione dei mezzi utilizzati, acquisto di dispositivi di protezione individuale e similari, osservanza delle altre misure di contenimento della diffusione del COVID-19, in applicazione dei provvedimenti adottati in attuazione dei decreti – legge di cui in premessa.
4. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazioni, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro delle mancate entrate.
5. In ogni caso è esclusa qualsiasi sovra-compensazione del danno subito.

Articolo 3

(Oggetto della domanda)

1. La domanda di cui all'articolo 1 deve, a pena di inammissibilità:
 - a) essere redatta in conformità al modello di cui all'allegato A del presente decreto;

- b) indicare i valori di cui all'articolo 2, chiaramente distinti per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, in conformità al modello di cui all'allegato B del presente decreto;
- c) essere corredata – solo nei casi previsti alla successiva lettera f) - dalla tabella di cui all'allegato C del presente decreto;
- d) essere corredata da una relazione di un esperto indipendente, iscritto nel registro dei revisori legali, recante la descrizione anche del nesso causale tra le singole voci indicate ai fini della determinazione del danno subito e l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- e) recare la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti, sotto la propria responsabilità anche la veridicità dei dati della relazione, specificando in particolare che:
 - 1) i minori ricavi nel periodo non sono derivanti da eventi societari indipendenti e non connessi all'emergenza epidemiologica;
 - 2) non sono stati percepiti eventuali altri contributi europei, statali o regionali, erogati per le medesime fattispecie di cui all'ambito di applicazione dell'articolo 4, comma 5, lett. d), del decreto-legge n. 121 del 2021, che possano determinare sovracompensazioni;
 - 3) l'impresa, se diversa da microimpresa o piccola impresa, non si trovava già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019;
 - 4) l'impresa, se microimpresa o piccola impresa già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- f) dimostrare, laddove sia presentata da medie e grandi imprese che erano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, che la perdita di fatturato subita sia conseguenza diretta di una misura di contenimento della diffusione del Covid-19, specificando il dettaglio dei periodi di vigenza della misura mediante compilazione della tabella in allegato C al presente decreto;
- g) essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva ai fini antimafia relativa al legale rappresentante, agli altri amministratori, ai sindaci (anche supplenti), al socio unico o, in caso di numero di soci inferiore o pari a quattro, al socio di maggioranza e ai conviventi maggiorenni degli stessi.

Articolo 4 (Istruttoria e pagamento)

1. Sulla base degli elementi forniti, la Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne svolge l'attività istruttoria e adotta, entro 7 giorni dal termine ultimo di presentazione della domanda, i

provvedimenti di accoglimento o di rigetto delle domande presentate.

2. In caso di accoglimento, la medesima Direzione procede al pagamento dell'indennizzo riconosciuto, nel rispetto dell'importo massimo complessivo previsto al paragrafo 22(a) del "Quadro Temporaneo" subordinatamente alla positiva decisione della Commissione europea.
3. Qualora l'importo complessivo delle somme riconoscibili in conseguenza delle domande presentate ecceda l'entità della dotazione del fondo, l'importo riconosciuto a ciascuno degli aventi diritto è proporzionalmente ridotto nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
4. Il provvedimento di cui al comma 1, con l'indicazione delle somme riconosciute alle singole imprese beneficiarie, è pubblicato nella sezione dedicata del sito internet del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili – Amministrazione trasparente.

Articolo 5

(Verifica in ordine alle dichiarazioni rese)

1. Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili effettua controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese e delle informazioni prodotte dalle imprese istanti ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente decreto. Le imprese beneficiarie si impegnano a far effettuare tali controlli al personale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne. A tal fine il Ministero può acquisire informazioni presso ogni altra Amministrazione pubblica, nonché effettuare verifiche, ispezioni, controlli anche mediante accesso diretto alle sedi delle predette imprese beneficiarie e può altresì acquisire, presso terzi, la documentazione inerente alle attività oggetto di contribuzione.
2. Qualora a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito di controlli effettuati dal Ministero sia accertata l'insussistenza dei requisiti di accesso alle misure di compensazione, i richiedenti decadono dai benefici di cui al presente decreto e il Ministero procede al recupero degli importi erogati, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
3. Costituisce ipotesi di decadenza dai benefici l'aver presentato dichiarazioni mendaci o documentazione falsa.
4. Qualora, a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito di controlli effettuati dal Ministero, sia accertata la spettanza solo parziale della misura di compensazione, l'entità della stessa è corrispondentemente ridotta e ne viene disposto il recupero, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 6
(*Norme sulla cumulabilità*)

1. Le misure di cui al presente decreto possono essere cumulate con aiuti *de minimis* e/o con aiuti ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria e/o con aiuti concessi in base a diverse sezioni del “Quadro Temporaneo”.

Articolo 7
(*Relazione alla Commissione europea*)

1. Entro un anno dalla data dell’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili presenta alla stessa una relazione sugli importi delle somme concesse e sugli eventuali pagamenti recuperati qualora dovessero risultare superiori al danno subito come conseguenza diretta dell’epidemia da Covid-19.

Articolo 8
(*Riserva di attuazione*)

1. L’erogazione delle risorse è disposta con successivo decreto, previa positiva decisione della Commissione Ue sulla compatibilità con il mercato interno in base all’articolo 108, par.3, del TFUE.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale www.mit.gov.it del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il Ministro
delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili

SCHEMA DI DOMANDA DI ACCESSO AL FONDO PER LA COMPENSAZIONE DELLE RIDOTTE
PRESTAZIONI DELLE IMPRESE TITOLARI DI CONCESSIONI DEMANIALI DI CUI
ALL'ARTICOLO 36 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, DELLE IMPRESE DI CUI AGLI
ARTICOLI 16 E 18 DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84, NONCHÉ DELLE IMPRESE
CONCESSIONARIE PER LA GESTIONE DI STAZIONI MARITTIME E SERVIZI DI SUPPORTO A
PASSEGGERI

ai sensi del comma 10 sexies dell'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio, n.34, introdotto dall'articolo 4,
comma 5, lett. d) del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni dalla legge 9
novembre 2021, n.156.

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale:
Partita IVA:
Denominazione:
Forma giuridica:
Indirizzo PEC (come risultante dal Registro delle imprese):
Codice attività prevalente:-
Indirizzo:
CAP: Comune: Provincia:

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO

Cognome:
Nome:
Provincia di nascita:
Comune (o Stato estero) di nascita:.....
Data di nascita: ___/___/____
Codice fiscale:
In qualità di (indicare se rappresentate legale o delegato con poteri di rappresentanza):
.....
Telefono:
Cellulare:
E-mail:

3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a, _____ in qualità di rappresentante legale/delegato,
consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere,
ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

che l'impresa rappresentata è (barrare la/le casella/e interessata/e):

- titolare di concessione demaniale di cui all'articolo 36 del codice della navigazione;
- autorizzata ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n 84;
- titolare di concessione ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n 84
- titolare di concessione per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri.

DICHIARA INOLTRE

- l'assenza di responsabilità nella causazione del danno da compensare, ai sensi degli articoli 1175 e 1227 del codice civile;
- la veridicità della documentazione da allegare indicata al punto 4;
- che le ridotte prestazioni non sono derivate da eventi societari indipendenti e non connessi all'emergenza epidemiologica;
- che non sono stati percepiti eventuali altri contributi europei, statali o regionali aventi finalità analoghe a quelle del presente decreto che possano determinare sovra – compensazioni;
- che l'impresa non si trovava già in difficoltà il 31.12.2019;
- che l'impresa non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbia ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

4. ALLEGATI

- a. Tabella informativa conforme al modello di cui all'Allegato B.
- b. Tabella in allegato C (laddove la domanda sia presentata da medie e grandi imprese che erano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019);
- c. Relazione di un esperto indipendente iscritto nel registro dei revisori legali recante la rigorosa descrizione, anche del nesso causale, tra le singole voci di cui alla citata tabella b indicate per la determinazione del danno subito e l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- d. Titolo concessorio e/o autorizzativo in copia conforme all'originale;
- e. Attestazione della propria condizione di rappresentante legale/delegato;
- f. Dichiarazione sostitutiva ai fini dell'informazione antimafia relativa al rappresentante legale, agli altri amministratori, ai sindaci (anche supplenti), ai soci di maggioranza (se il numero di soci è pari o inferiore a 4) o al socio unico e ai conviventi maggiorenni degli stessi.

Luogo e data

Firma del dichiarante

ATTENZIONE: allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante ed eventuale delega di firma.

NB: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

<u>ALLEGATO B</u>	
Informazioni generali	
denominazione dell'impresa	
Rappresentante Legale _____ Firma _____	
Soggetto Certificatore _____ Firma _____	
Prestazioni:	
NUMERO PRESTAZIONI RELATIVE AL PERIODO ' 1 gennaio - 31 luglio 2019	
NUMERO PRESTAZIONI RELATIVE AL PERIODO ' 1 gennaio - 31 luglio 2021	
RICAVI:	
a.RICAVI RELATIVI AL PERIODO ' 1 gennaio - 31 luglio 2019	
b.RICAVI RELATIVI AL PERIODO ' 1 gennaio - 31 luglio 2021	
c. DIFFERENZA RICAVI (a-b)	
COSTI:	
d. COSTI CESSANTI CONNESSI ALLA RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI	
e. MINORI COSTI PER AMMORTIZZATORI SOCIALI	
f. MAGGIORI COSTI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	
g.TOTALE COSTI (d+e-f)	
h. ALTRI CONTRIBUTI RICEVUTI	
i. VALORE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO (c-g-h)	

Luogo e data

Firma del dichiarante

TABELLA C

IMPATTO SULLE ATTIVITA' DI.....(inserire nome impresa)		
PERIODO DI RIFERIMENTO	CONTENUTO DELLA MISURA RESTRITTIVA CHE HA DETERMINATO UNA PERDITA DIRETTA IN TERMINI DI RIDUZIONE DEI RICAVI CONSEGUENTE ALLE MANCATE PRESTAZIONI	RIFERIMENTI NORMATIVI (NORMA ED ARTICOLO/ARTICOLI)



Agli Ispettorati Interregionali e Territoriali del lavoro

Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

All' INPS - Direzione Centrale Entrate

All' INAIL -Direzione Centrale rapporto assicurativo

p.c. Al Coordinamento Tecnico delle Regioni

OGGETTO: Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021 - decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 - "Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" - Allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL).

La circolare n. 3 del 9 novembre u.s. ha fornito prime indicazioni in merito alle modifiche apportate dal d.l. 146/2021 con specifico riguardo all'articolo 14 del TUSL rinviando a successiva nota le istruzioni inerenti alle violazioni in materia di salute e sicurezza di cui all'Allegato I del d.lgs. 81/2008, come modificato dal decreto-legge in oggetto.

Acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del MLPS (prot. n. 11057 del 6/12/2021 e prot. n. 11130 del 7/12/2021) e tenuto conto che il provvedimento normativo è attualmente in fase di conversione, appare opportuno, al fine di uniformare i comportamenti ispettivi, anticipare le questioni di maggiore rilevanza relative alle fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14, co. 1, del TUSL, con riserva di rivalutarle alla luce delle eventuali modifiche apportate in sede di conversione.

In ragione dell'estensione delle competenze di cui al novellato articolo 13 del d.lgs. 81/2008 e nel richiamare le indicazioni fornite con nota DC Tutela prot. n. 4329 del 23 giugno 2021 in materia di potenziamento delle sinergie operative nell'ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ribadisce la necessità di intensificare a livello locale ogni utile raccordo con i servizi di prevenzione delle ASL anche al fine di sviluppare modelli operativi condivisi da attuare in attività di vigilanza coordinate e congiunte.

Tali attività congiunte, che potranno svilupparsi con la partecipazione del solo personale ispettivo ordinario, dovranno tener conto della opportunità di procedere, laddove ricorrano sia violazioni di cui all'Allegato I sia fattispecie di lavoro "nero", all'adozione di un unico provvedimento di sospensione e di un unico provvedimento di revoca, una volta verificate tutte le condizioni abilitanti, tenuto conto della competenza esclusiva dell'INL in materia di lavoro irregolare.

Al fine di promuovere comunque un approccio uniforme e completo alle verifiche ispettive, gli Uffici dovranno favorire la costituzione di gruppi di intervento ispettivo integrati anche con la partecipazione di personale, civile e/o militare, con specializzazione tecnica, ferma restando l'opportuna programmazione congiunta con le ASL da condividere negli organismi locali.

Per le violazioni di cui all'Allegato I si ritiene che la sospensione possa essere adottata in presenza delle condizioni riportate di seguito in relazione a ciascuna fattispecie, da vagliare nei limiti del sindacato cautelare esperibile all'atto dell'accesso ispettivo.

1. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi

In considerazione del tenore letterale della previsione, si ritiene che il provvedimento di sospensione possa essere adottato solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR di cui all'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008.

Nelle ipotesi in cui, in sede di accesso, venga dichiarato che il DVR è custodito in luogo diverso, ferma restando la contestazione dell'illecito di cui all'articolo 29, comma 4, TUSL sarà opportuno adottare il provvedimento di sospensione con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all'eventuale esibizione. Solo nel caso in cui il DVR rechi data certa antecedente all'emissione del provvedimento di sospensione, sarà possibile procedere all'annullamento dello stesso limitatamente alla causale afferente alla mancanza del DVR.

Si rammenta, infatti, che la previsione dell'articolo 28, comma 2, del d.lgs. 81/2008 contempla *"la data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato"*.

La mancata elaborazione del DVR sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo (Art. 29, comma 1 (eccetto aziende per le quali è previsto il solo arresto)).

Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il DVR.

Va tuttavia considerato che per talune fattispecie l'assenza del DVR non è oggetto di prescrizione. Si tratta delle seguenti ipotesi, di cui al TUSL, in cui l'illecito è punito solo con l'arresto:

- aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
- aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;
- attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini/giorno.

In tali casi, il personale ispettivo, oltre a comunicare ai sensi dell'art. 347 del c.p.p. la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria, avrà cura di indicare, nel provvedimento di sospensione, la necessaria elaborazione del DVR quale condizione della revoca.

2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione

Anche in tal caso il dato letterale della norma fa ritenere che il provvedimento di sospensione trovi applicazione nei soli casi in cui sia constatata l'omessa redazione del Piano, in violazione di quanto previsto dall'art. art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.

La mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo.

Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il Piano in questione.

3. Mancata formazione ed addestramento

Il provvedimento di sospensione va adottato solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore **sia** ai corsi di formazione **sia** all'addestramento.

Tali circostanze sono rinvenibili in riferimento alle seguenti fattispecie del TUSL:

- Articolo 73, in combinato disposto con art. 37, nei casi disciplinati dall'accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 (utilizzo di attrezzatura da lavoro);
- Articolo 77, comma 5 (utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell'udito);
- Articolo 116, comma 4 (sistemi di accesso e posizionamento mediante funi);
- Articolo 136, comma 6 (lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi);
- Articolo 169 (formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi).

Ai fini di quanto previsto da quest'ultimo articolo, considerato l'accordo Stato Regioni del 2011 (formazione lavoratori), il personale ispettivo verificherà, in rapporto alla mansione effettivamente svolta dal lavoratore, che la formazione specifica sia stata effettuata anche in riferimento alla movimentazione manuale dei carichi solo ove, dalle circostanze accertate in corso di accesso, sia emerso che lo stesso sia adibito a tale attività. Qualora non sia esibita la documentazione inerente alla formazione obbligatoria effettuata, si procederà con l'adozione del provvedimento di sospensione.

In relazione al provvedimento di sospensione dell'attività di impresa o dell'attività lavorativa, qualora sia stata riscontrata la violazione di cui al punto 3, la revoca del medesimo provvedimento potrà conseguire alla dimostrazione della prenotazione della formazione - fermi la regolarizzazione di altre violazioni concomitanti di cui all'Allegato I e il pagamento di tutte le somme aggiuntive dovute - atteso che, per effetto del provvedimento di prescrizione, il lavoratore non potrà essere adibito alla specifica attività per cui, ai fini della sospensione, è stata riscontrata la carenza formativa, fino a quando non sia attestato il completamento della formazione e addestramento.

Ai fini della definizione del procedimento di prescrizione in questione, che potrà aver luogo successivamente alla revoca del provvedimento di sospensione, il trasgressore dovrà produrre documentazione attestante il completamento della formazione ed addestramento.

Nei confronti dei lavoratori irregolarmente occupati nella misura di almeno il 10%, quindi, l'ulteriore causa di sospensione di cui al punto 3 in commento potrà essere contestata solo se gli stessi risultino adibiti ad attività per le quali siano congiuntamente previsti l'obbligo di formazione e quello di addestramento. In caso contrario, la revoca del provvedimento di sospensione per occupazione di lavoratori "in nero" conseguirà alla verifica della prenotazione del corso di formazione di cui all'art. 37 TUSL e della visita medica, ove obbligatoria.

A tale ultimo proposito, la circolare n. 3/2021 ha richiamato precedenti indicazioni di prassi, riferite al settore edile, che andranno osservate in tutti gli altri settori ove l'accertamento preveda come oggetto principale il rispetto della disciplina prevenzionistica o comunque contempli la partecipazione di personale ispettivo appartenente al profilo tecnico.

Con riferimento alla prima fase applicativa della nuova disciplina, in caso di vigilanza esclusivamente ordinaria e nei casi in cui l'obbligatorietà o meno della sorveglianza sanitaria non sia agevolmente definibile in sede di accesso, ai fini della regolarizzazione del lavoro "nero" sarà sufficiente la verifica degli obblighi inerenti la formazione di cui all'art. 37 TUSL.

Ciò non toglie la possibilità, successivamente alla revoca del provvedimento di sospensione, di estendere l'accertamento ai profili di sicurezza o di ricondurre le relative valutazioni alla fase successiva all'accesso.

4. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile

Il provvedimento di sospensione va adottato nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia altresì nominato il RSPP, ai sensi dell'art. 17, comma 1 lett. b, del d.lgs. n. 81/2008, o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo.

Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire la documentazione, risultata carente in sede di accesso, inerente alla costituzione del suddetto servizio ed alla nomina del RSPP, ovvero alla preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza circa l'assunzione diretta, da parte del datore di lavoro, dello svolgimento diretto dei compiti del RSPP.

5. Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)

In base al tenore letterale della disposizione, la sospensione trova applicazione solo nel caso in cui non sia stato elaborato, ai sensi dell'art. 96 c. 1 lett. g del d.lgs. n. 81/2008, il POS di cui all'articolo 89, comma 1 lett. h) TUSL.

L'elaborazione del POS può desumersi anche dal relativo invio al coordinatore o all'impresa affidataria.

In proposito va ricordato che l'art. 96, comma 1-bis, del citato Testo Unico esclude l'obbligo di redazione del POS relativamente "*alle mere forniture di materiali o attrezzature*". Si fa rinvio, al riguardo, alle indicazioni nel tempo fornite dal MLPS "in ordine alla approvazione della Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere" (prot. 15/SEGR/003328 del 10/02/2011) e alle note del MLPS e INL (rispettivamente prot. n. 2597 del 10/02/2016 e prot. n. 1753 del 11/08/2020) sulla redazione del POS per la mera fornitura di calcestruzzo.

La mancata elaborazione del POS sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo.

Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il POS.

6. Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto

La sospensione trova applicazione esclusivamente quando risulti accertato (anche con l'acquisizione di dichiarazioni incrociate oltre che di documentazione) che non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall'alto, fattispecie diversa dalle ipotesi in cui i lavoratori non li abbiano utilizzati.

7. Mancanza di protezioni verso il vuoto

La sospensione trova applicazione nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.

8. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

La sospensione va adottata quando le armature di sostegno siano del tutto mancanti o siano talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti. Resta salvo il contenuto delle prescrizioni disposte nella relazione tecnica di consistenza del terreno.

9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

Si adotta la sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell'Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

Si adotta la sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell'Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

11. Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

Ai fini dell'adozione del provvedimento, rileva l'assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale), ovvero il loro mancato funzionamento.

12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

Si adotta il provvedimento di sospensione allorché si accerta la rimozione o la modifica dei dispositivi. La disposizione, in altri termini, consente di adottare il provvedimento di sospensione in base alla sola circostanza che sia stato rimosso o modificato il dispositivo di sicurezza, senza che sia necessario accertare anche a quale soggetto sia addebitabile la rimozione o la modifica.

Si ribadisce che per tutte le ipotesi di sospensione sopra elencate, il personale ispettivo provvederà altresì ad adottare i provvedimenti di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e ss. del d.lgs. 758/1994, salvo nei casi in cui gli illeciti non siano, in ragione della pena prevista, assoggettabili alla predetta procedura.

La revoca del provvedimento di sospensione sarà soggetta, salvo quanto previsto al punto 3, alla ottemperanza di tutte le prescrizioni impartite in riferimento all'allegato I, alla cui verifica dovrà procedersi con la massima tempestività.

In riferimento a quest'ultima esigenza, i Dirigenti e i responsabili delle articolazioni organizzative preordinate alla vigilanza dovranno tener conto di adeguate misure di flessibilità della programmazione e relativa attuazione degli accertamenti disposti.

In fase di prima applicazione, nelle more dell'evoluzione normativa e delle modalità operative della vigilanza, l'adozione del provvedimento di sospensione di cui alle ipotesi riportate nei punti 3 e dal 6 al 12 è da ricondurre esclusivamente al personale con specializzazione tecnica in base al profilo professionale di inquadramento.

Negli altri casi (punti 1, 2, 4 e 5), previo svolgimento di dedicati percorsi di aggiornamento professionale, l'adozione del provvedimento è rimessa anche agli ispettori del lavoro non appartenenti ai profili tecnici, ivi compreso il personale ispettivo INPS e INAIL.

Restano ferme le competenze alla adozione del provvedimento in caso di utilizzazione di personale "in nero" da parte del personale ispettivo "ordinario" e appartenente ai ruoli INPS e INAIL, così come del resto avveniva sulla base della nota prot. 5546 del 20 giugno 2017.

Nei casi di provvedimenti adottati per le violazioni di cui ai punti precedenti, attesa la sostanziale assenza di un sistema di sicurezza aziendale, andrà opportunamente valutata, successivamente alla revoca del provvedimento di sospensione, l'estensione dell'accertamento a tutti i profili di competenza e in particolare a quelli attinenti alla salute e sicurezza, attivando anche nuovi accessi ed avvalendosi, ove necessario, delle Unità di progetto Sicurezza già costituite ovvero delle opportune sinergie con le ASL.

Gli Uffici interregionali daranno corso ad apposite riunioni di coordinamento con i Dirigenti degli Ispettorati territoriali di riferimento, finalizzate alla puntuale ed uniforme attuazione delle indicazioni fornite, avendo cura di segnalare alla competente Direzione Centrale eventuali criticità applicative.

IL DIRETTORE DELL'ISPettorATO

Bruno Giordano